



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaiporqueddu.it

===== **SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO ALGHERO** =====

===== **STATUTO** =====

===== **TITOLO I** =====

===== **DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA** =====

Art. 1 – Denominazione. =====

È costituita in Alghero una società di mutuo soccorso con denominazione "SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO". =====

La società è regolata dalle leggi del 15/04/1886 n° 3818, e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge n.106/2016, dal Dlgs del 03/07/2017 n.117 (Codice 3° Settore), dalle leggi regionali del 15/10/1997 n°27 e n°06 del 07/08/2007, dagli articoli del codice civile che regola la materia e dalle Direttive Europee in materia di mutualità e associazionismo. La Società Operaia di Mutuo Soccorso è Ente di Terzo Settore, ha personalità giuridica ai sensi della legge del 15 aprile 1886 n.3818 e successive modificazioni e integrazioni =====

Art. 2 – Sede. =====

La società di mutuo soccorso ha sede in Alghero Via Cavour 61 C.F. 92082290906 =====

Art. 3 – Durata. =====

La società operaia di mutuo soccorso ha durata illimitata. =====

Il presente Statuto integra e sostituisce a tutti gli effetti, lo Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 11 aprile 2014 =====

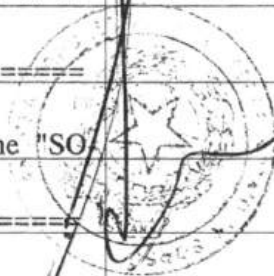
===== **TITOLO II** =====

===== **SCOPO E OGGETTO** =====

Art.4 – Scopo e oggetto. =====

La operaia società di mutuo soccorso, ha per scopo la solidarietà di mutuo soc-

All "B"
Rep 30016/24280



corso in tutte le forme e modalità consentite dalle leggi e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini. La SOMS, con espresso divieto di esercitare qualunque attività di impresa, ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali. Non ha alcun fine di speculazione e di lucro, opera a favore dei propri soci e dei loro familiari, intende far partecipare agli stessi benefici della mutualità associativa. Non svolge alcuna attività di impresa. =====

La SMOS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della Legge 3818/1886 e del DLgs n.117/2017 (Codice 3° Settore) e successive modificazioni di: =====

a) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia e sussidi alle famiglie dei soci defunti; =====

b) promuovere un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, sia in forma diretta sia indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche sia private; =====

c) promuovere attività nei settori dell'informazione e dell'educazione sanitaria e mutualistica, della formazione professionale, della cultura, dello sport, della musica e del tempo libero nonché partecipare a tutte le iniziative a valorizzare le tradizioni locali sia culturali sia produttive, la lingua, la cultura catalana, sarda e tutte le iniziative atte a elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e loro familiari; =====

d) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami delle soli-

darietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed i cittadini, soprattutto tra quelli che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse, fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano all'attività della società di mutuo soccorso. =====

Per realizzare quanto previsto ai punti a), b), c), d), del presente articolo, si potranno attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente Statuto e secondo le disponibilità economiche. =====

In particolare sarà possibile: =====

1. stabilire rapporti con organismi mutualistici, del volontariato e del 3° Settore sia a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale; =====

2. aderire e partecipare anche economicamente a coordinamenti, federazioni, forum, centri di servizio, consorzi, consulte, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico, del 3° settore secondo il Dlgs 117/2017 e in generale e del volontariato; =====

3. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale. =====

Le norme ed i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi nell'assemblea.

Art. 5 - Regolamento interno =====

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come il versamento dei relativi contributi. =====

===== **TITOLO III** =====

===== **SOCI** =====

Art. 6 – Soci. =====

Il numero dei soci è illimitato. =====

Possono essere soci ordinari tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, essere cittadini italiani, di enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. =====

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali. =====

Art. 7– Soci Ordinari. =====

Sono soci ordinari della Società persone fisiche che intendono partecipare allo scambio mutualistico in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni. =====

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti, deliberate dal Consiglio di amministrazione. =====

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione; =====

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Statuto e dal Regolamento. =====

Art. 8– Presidente Onorario. Soci onorari. =====

Può essere nominato Presidente Onorario, soci onorari le persone fisiche che at-

traverso il loro impegno hanno favorito e possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società. Non hanno diritto al voto nelle assemblee sociali né diritto ad usufruire delle prestazioni erogate dalla società. Sarà il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito su proposta del Presidente o di un Consigliere. =====

Art. 9 – Obblighi dei soci. =====

I soci sono tenuti a: =====

- a) rispettare lo statuto della società e dei regolamenti interni; =====
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione; =====
- c) versare le quote annuali ed eventuali contributi sociali, così come determinati dal consiglio di amministrazione o dai regolamenti interni. =====

Art. 10 – Recesso. =====

Il socio può recedere dalla società previa comunicazione scritta indirizzata al consiglio di amministrazione. =====

Non ha alcun indennizzo delle quote pagate. =====

Art. 11 – Esclusione. =====

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi: =====

- a) inadempienza ed inosservanza da parte del socio dello statuto e del regolamento; =====
- b) morosità del socio nel pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi, ecc.; =====
- c) comportamenti dannosi del socio dannosi in genere per la società ed il suo funzionamento; =====



d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni e sussidi

della società. =====

e) condanna per atti infamanti; =====

f) la delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal

ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione; =====

g) l'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro

dei soci. =====

h) Il socio escluso per morosità può essere riammesso dopo il pagamento delle

quote arretrate. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO** =====

Art. 12 – Patrimonio sociale. =====

1. dai contributi dei soci; =====

2. dalle oblazioni dei soci; =====

3. dai lasciti e donazioni; =====

4. dai contributi di enti pubblici e privati, di istituti di credito e dalle fondazioni. =

Il patrimonio della società è costituito da beni mobili e immobili quali risultano

nel rendiconto approvato dai soci nell'assemblea ordinaria, nonché dalle riserve

costituite a garanzia delle prestazioni e del fondo patrimoniale, cui affluiscono

anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai so-

ci. =====

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del consiglio

di amministrazione. =====

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimo-

nio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della società. =====

Art.13 – Lasciti e donazioni. =====

I lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da esse derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o donatore. =====

Art. 14 – Esercizio finanziario. =====

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. =====

Il rendiconto consuntivo corredato dalla relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del organo di controllo deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di maggio dell'anno cui si riferisce. =====

===== TITOLO V =====

===== ORGANI SOCIALI E LORO POTERI =====

Art. 15 – Organi della società =====

Gli organi della società sono: =====

a) l'assemblea dei soci; =====

b) il consiglio di amministrazione; =====

c) il presidente; =====

d) organo di controllo se previsto =====

Art. 16 – Assemblea dei soci. =====

L'assemblea dei soci è composta dai soci ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi sociali. =====

L'assemblea è presieduta dal presidente, ed in sua assenza dal vice o da una persona designata dall'assemblea. =====

Il socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un al-

tro socio avente diritto al voto e munito di delega scritta. I delegati possono essere destinatari di una sola delega. =====

Il socio ha diritto al voto dopo trascorsi 30 giorni dalla sua iscrizione. =====

Art. 17 – Assemblea ordinaria e Straordinaria =====

Spetta all'assemblea ordinaria di: =====

a) approvare il bilancio e il rendiconto economico, la relazione del consiglio di amministrazione; =====

b) elegge ogni tre anni il consiglio di amministrazione, =====

c) delibera sulle proposte presentate dal consiglio di amministrazione. =====

Spetta all'assemblea straordinaria di: =====

1. modificare lo statuto =====

2. procedere allo scioglimento della società nominando i liquidatori; =====

3. deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale. =====

Art. 18 – Convocazione dell'assemblea. =====

Le assemblee ordinarie devono essere convocate dal consiglio entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio. =====

Gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affisse almeno 6 giorni prima nei locali della sede sociale. =====

Ogni tipo di avviso, inclusa l'assemblea straordinaria, può essere consegnato a mano, inviato per fax, posta, a mezzo stampa, e-mail, televisione e altri mezzi informatici. =====

Art. 19 – Quorum deliberativo e costitutivo dell'assemblea. =====

Per la validità dell'assemblea, in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto più uno. =====

Quando in prima convocazione non si raggiunge il numero legale l'assemblea deve riunirsi in seconda convocazione il giorno dopo la prima convocazione e con qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può deliberare a maggioranza dei presenti. =====

In caso di Assemblea Straordinaria per scioglimento le convocazioni della SOMS, per lettera raccomandata. =====

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====

Per deliberare lo scioglimento della società è necessario il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti o rappresentati. =====

Art. 20 – Consiglio di amministrazione. =====

Il consiglio d'amministrazione è composto da cinque soci. =====

Esso dura in carica tre anni; i consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili. =====

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, il tesoriere. =====

Può nominare anche un Segretario non Consigliere. =====

Art. 21 – Compiti del consiglio di amministrazione. =====

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario sia straordinario per la gestione della società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei soci. In particolare al consiglio di amministrazione spetta: =====

a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; =====

b) Redigere il rendiconto preventivo annuale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni; =====

c) Compilare i regolamenti interni e definire le prestazioni mutualistiche; =====

d) Stipulare gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e alla gestione sociale; =====

e) Conferire procure per atti singoli e categorie di atti, fermo restando la facoltà attribuita al presidente dal consiglio di amministrazione; =====

f) Modificare la quota dei contributi sociali. =====

g) Hanno diritto al rimborso delle spese documentate per ragioni d'ufficio, previa autorizzazione del presidente. =====

h) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; =====

i) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione; =====

Art. 22 - Riunioni del consiglio. =====

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario. =====

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. =====

Il consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. =====

Art. 23 – Il presidente. =====

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del consiglio di amministrazione di cui presiede le adunanze. =====

Da esecuzione ai mandati di pagamento con firma disgiunta con il tesoriere che li predispone. =====

Su mandato del consiglio di amministrazione può aprire o estinguere conti correnti bancari o postali e libretti di risparmio a firma disgiunta col tesoriere. =====

In caso d'impedimento del presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal vice presidente. =====

Art. 24 – Organo di Controllo se previsto. =====

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la SOMS procede alla nomina dell'Organo di controllo composto da un solo elemento. L'Organo di controllo, rinnovabile, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica. =

Non possono essere nominati alla carica di organo di controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. =====

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo. =====

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. =====

L'Organo di controllo esercita la revisione dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relazione, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. =====

L'Organo di controllo, se invitato, partecipa alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle deci-

sioni dello stesso. =====

Art. 25 – Gratuità delle cariche. =====

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. =====

===== **TITOLO VI** =====

===== **SCIoglimento E** =====

===== **LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' - NORMA TRANSITORIA** =====

Art. 26 – Scioglimento. =====

In caso scioglimento della SOMS sarà convocata apposita l'Assemblea Straordinaria, il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia di Società di Mutuo Soccorso. =====

Art. 27 – Clausole finali. =====

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie ed al Codice Civile. =====

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, integra e sostituisce lo Statuto approvato dall'Assemblea del 11 aprile 2014 e lo Statuto che ha portato al riconoscimento giuridico del Tribunale Civile di Sassari il 2 Febbraio 1897 e le successive modificazioni e relative registrazioni. =====

F.to: Pinna Luciano =====

F.to: Andrea Porqueddu Notaio (sigillo) =====

